

## IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI TREVIGNANO



**REALIZZAZIONE DEL COMPARTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E UPGRADING PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO**

### STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA C.I.G.: 7988540FBD

**Committente:**

**Contarina S.p.A.**

Via Vittorio Veneto, 6  
31027 Lovadina di Spresiano (TV)

**Progettista:**



<b>A</b>	<b>18/12/2019</b>	<b>F. Orio.</b>	<b>F. Seni M. Martella</b>	<b>L. Bianchi</b>	<b>Prima emissione</b>
REV.	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
Codice elaborato: <b>DOC 2.4</b>		Titolo elaborato: <b>RELAZIONE TECNICA AI SENSI DEGLI ALLEGATI A ED E DELLA D.G.R. 1400/2017</b>			

---

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>1. INQUADRAMENTO NORMATIVO .....</b>	<b>4</b>
1.1. Normativa Comunitaria .....	4
1.2. Normativa Nazionale .....	5
1.3. Normativa Regionale .....	6
<b>2. STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Metodologia .....	8
2.2. Definizioni .....	9
2.3. Indicatori.....	10
<b>3. NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VINCA.....</b>	<b>11</b>
3.1. Descrizione del progetto.....	14
3.2. Localizzazione delle aree interessate con riferimento ai siti della Rete Natura 2000.....	15
3.2.1. SIC IT3240004 "Montello".....	16
3.3. Verifica della presenza di elementi naturali.....	18
3.4. Fattori di pressione .....	19
3.4.1. Analisi componente atmosfera .....	19
3.4.2. Inquinamento da rumore .....	20
<b>4. CONCLUSIONI .....</b>	<b>23</b>
<b>INDICE DELLE FIGURE.....</b>	<b>24</b>
<b>INDICE DELLE TABELLE .....</b>	<b>25</b>

## **PREMESSA**

Il presente documento è finalizzato a valutare tutti i possibili effetti ambientali derivanti dall'installazione delle modifiche in progetto.

In particolare, vengono valutate le eventuali incidenze sugli habitat e sulle specie (flora e fauna) afferenti al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Montello", IT3240004.

La presente relazione ha, quindi, come obiettivo la verifica dell'assenza di compromissioni nello stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti.

La presente relazione è stata redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R. n. 1400/2017 ai fini di accertare la non necessità di predisporre la relazione di screening della valutazione di incidenza, in quanto le modifiche in progetto che la società Contarina S.p.A. ha intenzione di realizzare non può produrre impatti significativi sui siti della Rete Natura 2000.

## 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

### 1.1. Normativa Comunitaria

La Rete Natura 2000 costituisce la più importante strategia d'intervento dell'Unione Europea per la tutela del territorio. Tenuto conto della necessità di attuare una politica più incisiva di salvaguardia degli habitat e delle specie di flora e fauna, si è voluto dar vita ad una rete coerente di ambiti destinati alla conservazione della biodiversità del territorio dell'Unione Europea. Le aree che compongono la Rete (Siti Natura 2000) sono rappresentate dai Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuati dagli Stati membri in base alla presenza di habitat e specie vegetali e animali d'interesse europeo.

I SIC e la Rete Natura 2000 sono definiti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE – art. 3, comma 1: *“È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale. La rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE”*.

Le ZPS sono state previste dalla Direttiva Uccelli 79/409/CEE, oggi abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CEE “concernente la conservazione degli uccelli selvatici”. Quest'ultima direttiva, all'art. 3, commi 1 e 2 riporta: *“...gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1, una varietà ed una superficie sufficienti di habitat. La preservazione, il mantenimento ed il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano innanzitutto le seguenti misure:*

- a) Istituzione di zone di protezione;*
- b) Mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;*
- c) Ripristino dei biotopi distrutti;*
- d) Creazione dei biotipi.”*

All'art. 4 della stessa direttiva si indica inoltre che *“Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione”*.

Quando un SIC (proposto dalle Regioni) viene inserito nell'Elenco Comunitario lo Stato membro designa tale sito come Zona Speciale di Conservazione (ZSC).

I siti della Rete Natura sono regolamentati dalle Direttive Europee 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”) e 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) anche se la legislazione europea, fissati gli obiettivi generali, lascia gran parte degli strumenti per realizzarli agli Stati membri.

Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2314 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 367 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, e 610 Zone di Protezione Speciale (ZPS); di questi, 335 sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS.

All'interno dei siti Natura 2000 in Italia sono protetti complessivamente: 131 habitat, 89 specie di flora e 111 specie di fauna (delle quali 21 mammiferi, 11 rettili, 16 anfibi, 25 pesci, 38 invertebrati) ai sensi della Direttiva Habitat; circa 387 specie di avifauna ai sensi della Direttiva Uccelli.

L'ultimo elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea è stato approvato con Decisione di Esecuzione (UE) 2015/74 della Commissione del 3 dicembre 2014 (G.U. 23 gennaio 2015).

L'ultima trasmissione della banca dati delle Zone di Protezione Speciale alla Commissione Europea è stata

effettuata dal Ministero dell'Ambiente ad ottobre 2014.

Per garantire lo stato di conservazione dei siti Natura 2000 ed evitarne il degrado e la perturbazione, la Direttiva "Habitat" (articolo 6, comma 3) stabilisce che *"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo"*.

La valutazione d'incidenza - che si applica sia agli interventi che ricadono all'interno dei Siti Natura 2000, sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito - costituisce un procedimento d'analisi preventivo la cui corretta applicazione dovrebbe garantire il raggiungimento di un soddisfacente compromesso tra la salvaguardia degli habitat e delle specie e un uso sostenibile del territorio.

## **1.2. Normativa Nazionale**

La direttiva 92/43/CEE "Habitat" è stata recepita dallo stato italiano con DPR 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente integrato dal DPR 12 Giugno 2003, n.120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

A livello nazionale la valutazione d'incidenza è disciplinata dall'art 5 del DPR 120/2003. Nel comma 3 si esprime un principio di carattere generale laddove si dice che *"I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi"*.

Per lo specifico caso di interesse trova, inoltre, applicazione quanto indicato dal comma 4 del medesimo articolo 5:

*“Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G”, ai sensi del quale la procedura di Valutazione di Incidenza necessaria per il progetto in esame deve intendersi ricompresa nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.*

### **1.3. Normativa Regionale**

A livello regionale, l'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza al fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi:

- D.G.R. 740 del 14.03.2006 - Rete ecologica Natura 2000. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 31 gennaio 2006, n.192.
- D.G.R. 3173 del 10.10.2006 - Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative
- D.G.R. 2371 del 27.07.2006 (L.R. 1 del 05.01.2007, all. E) Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997.
- D.G.R. 4241 del 30.12.2008 - Rete Natura 2000. Indicazioni operative per la redazione dei Piani di gestione dei siti di rete Natura 2000. Procedure di formazione e approvazione dei Piani di gestione.
- D.G.R. 791 del 31.03.2009 - Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.

- D.G.R.V. n. 1400/2017 - "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee de D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014.

La relazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale costituisce l'oggetto del presente documento ed è stata realizzata sulla base dell'iter metodologico indicato nel DGR del Veneto n. 1400/2017.

Nella suddetta delibera la Regione Veneto indica le modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza e, nell'Allegato A, riporta una guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Tale guida metodologica definisce gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura del documento di valutazione di incidenza e per il successivo esame di questa da parte dell'autorità competente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

---

## 2. STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

### 2.1. Metodologia

La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare e valutare i principali effetti diretti o indiretti, a lungo o a breve termine che il piano/progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica "*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*" redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente.

La procedura proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:


- **FASE 1:** verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della Rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa;
- **FASE 2:** valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie;
- **FASE 3:** analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito;
- **FASE 4:** definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato.

La presente valutazione segue tale procedimento logico, schematizzato qui di seguito:

**STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA**

RELAZIONE TECNICA AI SENSI DEGLI ALLEGATI A ED E DELLA D.G.R. 1400/2017

**ANALISI DI PIANI E PROGETTI (PP) CONCERNENTI I SITI NATURA 2000**



**Figura 1.** Schema logico della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza così come da procedura sancita dall'art. 6 paragrafi 3 e4 (fonte MN200)

Solo a completamento della fase di screening è possibile capire l'opportunità o meno di attivare anche le fasi successive di analisi.

**2.2. Definizioni**

Di seguito si riporta la terminologia tecnica e le relative definizioni chiave utilizzate nello studio di incidenza.

- Incidenza significativa - si intende la probabilità che un piano o un progetto ha di produrre effetti sull'integrità di un sito Natura 2000, su una specie di flora o fauna o su un habitat; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito.
- Incidenza negativa - si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un sito Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, su una specie di flora o fauna o su un habitat, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.
- Incidenza positiva - si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un sito Natura 2000, arrecando effetti positivi sull'integrità del sito, su una specie di flora o fauna o su un habitat nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.
- Integrità di un sito - definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso di "coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato".

### 2.3. Indicatori

La guida metodologica alle disposizioni dell'art.6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE - Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete natura 2000 individua come "il modo più comune per determinare la significatività dell'incidenza consiste nell'applicare gli indicatori chiave".

Tipo di incidenza	Indicatore
Perdita di aree di habitat	percentuale di perdita
Frammentazione	a termine o permanente, livello in relazione all'entità originale
Perturbazione	a termine o permanente, distanza dal sito
Densità della popolazione	calendario per la sostituzione
Risorse idriche	variazione relativa
Qualità dell'acqua	variazione relativa nei composti chimici principali e negli altri elementi

**Tabella 1.** Esempi di indicatori per valutare la significatività dell'incidenza su un Sito in fase di Verifica (fonte: MN2000)

L'elenco in tabella è da considerarsi non esaustivo, stante le diverse tipologie di incidenza potenzialmente connesse al progetto in esame.

### **3. NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VINCA**

Ai sensi della D.G.R. 1400/2017, la valutazione di incidenza non è considerata necessaria per i piani, i progetti e gli interventi che presentano le caratteristiche elencate al paragrafo 2.2. All. A – Piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza, di seguito riportate:

*a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;*

*b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati:*

- 1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;*
- 2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;*
- 3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 – Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;*
- 4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;*
- 5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;*
- 6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;*
- 7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;*
- 8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;*
- 9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;*

10. *progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;*
11. *programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;*
12. *piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;*
13. *installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;*
14. *interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;*
15. *installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;*
16. *pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;*
17. *miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;*
18. *interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;*
19. *interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;*
20. *interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;*

21. *opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;*
22. *manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;*
- 23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.**

*Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.*

*Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti e interventi che da tali programmi derivano.*

Si è pertanto valutato quale fosse il riferimento corretto nell'elenco contenuto nel paragrafo 2.2:

**23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.**

È stato scelto di approfondire le tematiche relative alle possibili incidenze all'interno della presente relazione tecnica come richiesto dal punto 23.

"La Valutazione di incidenza non è pertanto necessaria e si procede con la predisposizione dell'Allegato E completo di relazione tecnica", in base a quanto previsto dall'allegato A alla D.G.R. 1400/2017.

Come descritto nell'Allegato A, la relazione tecnica deve contenere i seguenti elementi minimi:

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;
2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;

3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;
4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3.

### **3.1. Descrizione del progetto**


La Società Contarina S.p.A. intende introdurre modifiche all'impianto di compostaggio di Trevignano, attualmente in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Treviso, con Determinazione Dirigenziale n. 235 del 06/07/2015. Tali modifiche comportano una verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi di quanto disposto dall'allegato IV alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., alla lettera 8t.

La società intende realizzare un impianto di upgrading del biogas prodotto da digestione anaerobica della FORSU, con successiva immissione in rete di biometano, da integrare all'attuale impianto di compostaggio.

Il progetto prevede, pertanto, la realizzazione di tre nuove sezioni:

- sezione di digestione anaerobica da 50.000 t/anno di FORSU e scarti vegetali;
- sezione di upgrading in grado di produrre biometano per l'immissione in rete del gas metano esistente;
- sezione di misura e compressione del biometano per l'immissione in rete.

Si riporta di seguito una foto aerea dell'area dello stabilimento, nella quale sono state indicate le aree interessate dall'intervento in progetto.




**Figura 2.** Foto aerea dell'area dello stabilimento con indicazione dell'area di intervento

### **3.2. Localizzazione delle aree interessate con riferimento ai siti della Rete Natura 2000**

L'impianto di Contarina, sito nel Comune di Trevignano, non è strettamente connesso e collegato con siti della Rete Natura 2000.

Ad una distanza di circa 5 km è però presente il Sito di Interesse Comunitario (SIC) "Montello" IT3240004 del quale si riporta una descrizione.



**Figura 3.** Localizzazione SIC IT3240004 e impianto di Contarina S.p.A. nel Comune di Trevignano

### 3.2.1. SIC IT3240004 "Montello"

Il sito di importanza comunitaria (SIC) in esame comprende tutto il rilievo collinare che si estende da Ovest ad Est parallelamente al medio corso del fiume Piave, nel tratto da Crocetta del Montello a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso.

L'area è inserita nella Rete Natura 2000 con le seguenti caratteristiche:

<b>Tipo Sito</b>	SIC
<b>Codice Sito</b>	IT3240004
<b>Denominazione</b>	Montello
<b>Data di compilazione scheda</b>	06/1996
<b>Data di aggiornamento</b>	01/2017
<b>Appartenenza</b>	Regione Biogeografica continentale

**Tabella 2.** Caratteristiche SIC IT3240004 "Montello"

**STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA**

RELAZIONE TECNICA AI SENSI DEGLI ALLEGATI A ED E DELLA D.G.R. 1400/2017

La scheda identificativa del SIC descrive l'ambito come una dorsale isolata costituita da conglomerati calcarei miocenici fortemente carsificati, occupata da relitti di formazioni forestali naturali collinari termofile, con elementi sia planiziali che propri di situazioni più fresche.

L'area è importante per gli aspetti geomorfologici (fenomeno carsico superficiale e profondo), paesaggistici, floristico-vegetazionali (boschi termofili a *quercus petraea*, *Quercus pubescens*, *Ostrya carpinifolia*, *Castanea sativa*, "Carici umbrosae-Quercetum petraea e subass. Quercetosum petraeae" con elementi di differenti orizzonti come *Quercus robur*, *Fagus sylvatica* e *Betula alba*) e faunistici. La scheda individua per altro anche numerosi fattori di rischio connessi con le caratteristiche del territorio: coltivazioni, gestione forestale, inquinamento, eccessiva antropizzazione, escursionismo, caccia, disboscamento, lottizzazioni ed espansione degli insediamenti residenziali.

In base a quanto riportato nella scheda Natura 2000, che si allega, gli Habitat di interesse comunitario presenti nel sito sono 3. Nessuno degli Habitat risulta prioritario ai sensi della direttiva.

COD	COPERTURA (ha)	DENOMINAZIONE	RAPPRESENTATIVITA'	STATO DI CONSERVAZIONE	VALUTAZIONE GLOBALE
8310	506,9	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	A	A	A
9110	105,7	Querceti di rovere illirici	B	C	B
9260	506,9	Boschi di Castanea sativa	B	B	B

**Tabella 3.** Habitat di interesse comunitario e/o prioritario (Allegato I Direttiva "Habitat") presenti nella ZSC/ZPS e descritti mediante i criteri di valutazione

CRITERIO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	
<b>Rappresentatività</b>	Quanto l'habitat è "tipico" del sito che lo ospita, ossia quanto è in grado di rappresentarlo	A	Eccellente
		B	Buona
		C	Significativa
		D	Non significativa
<b>Stato di conservazione</b>	Integrità della struttura e delle funzioni ecologiche e grado di resilienza	A	Eccellente
		B	Buona
		C	Medio
		D	Ridotto
		N/A	Non disponibile
		A	Eccellente

CRITERIO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	
		B	Buona
<b>Valutazione globale</b>	Giudizio globale dell'idoneità del sito alla conservazione dell'habitat in esame	C	Significativa
		D	Non significativa
		N/A	Non disponibile

**Tabella 4.** Criteri di valutazione dei siti in relazione agli habitat di interesse

Le specie animali indicate come significative del territorio in oggetto sono:

- Uccelli: *Pernis apivorus*, *Circaetus gallicus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus aeuropaeus*, *Asio otus*, *Columba palumbus*, *Picus viridis*;
- Mammiferi: *Myotis myotis*, *Miniopterus schreibersi*, *Rhinolophus ferrum-equinum*, *Rhinolophus hipposideros*;
- Anfibi e Rettili: *Bombina variegata*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*;
- Invertebrati: *Osmoderma eremita*, *Lucanus cervus*.

Il Montello è una dorsale rocciosa conglomeratica il cui suolo è costituito prevalentemente da terra rossa denominata ferretto.

Dal punto di vista delle caratteristiche morfologiche, il Montello ha una forma ellittica con una estensione longitudinale (con direzione ovest-sud-ovest est-nordest) di circa 13km per una superficie di circa 6.000 ettari; il suo punto più alto è di 371 m sul livello del mare, mentre ai margini le quote sono comprese tra i 75 e i 145 m. L'insieme delle colline che costituiscono il Montello continua a ovest con i colli Asolani e ad est con quelli di Conegliano e il loro insieme forma il limite meridionale dei rilievi prealpini. Nel Montello si trovano gli sbocchi di numerose grotte che solcano il conglomerato anche per centinaia di metri. Infatti, la presenza delle correnti del Piave ha favorito il fenomeno del carsismo dando luogo alla formazione di valloni di varia lunghezza e profondità. Dal punto di vista idrografico il Montello è quasi del tutto privo di corsi d'acqua superficiali mentre è caratterizzato da una fitta rete di acque sotterranee che sfociano in numerosi fontanazzi che danno vita a piccoli ruscelli di risorgiva.

### 3.3. Verifica della presenza di elementi naturali

Considerando che le opere in progetto si vanno a contestualizzare in un complesso architettonico esistente di carattere spiccatamente industriale, non apportando nel complesso modifiche sostanziali e considerando la distanza dal sito Rete Natura 2000, si può affermare che l'attività non ha influenze sul paesaggio e sugli elementi naturali del sito SIC IT3240004 "Montello".

### 3.4. Fattori di pressione

In riferimento all'elenco delle pressioni, minacce e attività riportate nell'Allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017 che potenzialmente possono avere effetti negativi nei confronti del Sito Rete Natura 2000 indagato, valutate le caratteristiche del progetto proposto dalla ditta Contarina S.p.A., sono stati considerati i seguenti fattori:

- H04.03 Altri inquinanti dell'aria
- H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori.

Per ciascuno dei fattori considerati, identificati sulla base delle possibili variazioni delle condizioni in assenza dell'intervento, viene proposta una valutazione puntuale.

#### 3.4.1. Analisi componente atmosfera

L'impianto di compostaggio di Contarina S.p.A. si trova ad una distanza di almeno 5,07 km in linea d'aria dal sito SIC "Montello".

L'incidenza in esame è quella connessa alle emissioni di sostanze aerodisperse, in particolare di polveri dovute alla presenza di mezzi meccanici impegnati nella realizzazione dell'opera in progetto. Relativamente al danno da sollevamento polveri, il cui bersaglio prevalente è la vegetazione, tale impatto non si ritiene significativo in quanto la quantificazione delle polveri, redatta in base alle "Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" parte integrante del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Toscana approvato il 18/07/2018 con Delibera Consiliare n. 72/2018, non ha evidenziato elementi di criticità.

Per quanto riguarda le emissioni di polveri (PM10) prodotte durante la fase di cantierizzazione per la realizzazione delle opere in progetto, lo studio specialistico evidenzia come la quantità delle emissioni prodotte risultino del tutto compatibili con un quadro di impatto non significativo sull'atmosfera.

Nella tabella seguente si riportano i dati di emissione di PM10 totali orari, calcolati considerando la sovrapposizione di tutte le lavorazioni nello stesso periodo di tempo.

	<b>EMISSIONE (g/h)</b>	<b>ABBATTIMENTO DEL 70%</b>	<b>ABBATTIMENTO DEL 80%</b>	<b>ABBATTIMENTO DEL 90%</b>
Scotico e sbancamento del materiale superficiale	22,81	6,84	4,56	2,28
Formazione e stoccaggio dei cumuli	5,01	1,50	1,00	0,50
Erosione del vento dai cumuli	0,59	0,18	0,12	0,06
Transito dei mezzi su strade non asfaltate	395,76	118,73	79,15	39,58
<b>TOTALE</b>	<b>424,17</b>	<b>127,25</b>	<b>84,83</b>	<b>42,42</b>

**Tabella 5.** Confronto tra le emissioni orari con e senza mitigazione

Considerando, a vantaggio di sicurezza, una durata dei lavori pari a 200 giorni, sono stati confrontati i valori di emissione del PM10 stimati con quelli riportati nella tabella 16 riportata nel Capitolo 2 delle Linee Guida utilizzate nell'analisi, di seguito riproposta.

**Tabella 16** Valutazione delle emissioni al variare della distanza tra recettore e sorgente per un numero di giorni di attività compreso tra 250 e 200 giorni/anno

Intervallo di distanza (m) del recettore dalla sorgente	Soglia di emissione di PM <sub>10</sub> (g/h)	risultato
0 ÷ 50	<79	Nessuna azione
	79 ÷ 158	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 158	Non compatibile (*)
50 ÷ 100	<174	Nessuna azione
	174 ÷ 347	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
100 ÷ 150	> 347	Non compatibile (*)
	<360	Nessuna azione
	360 ÷ 720	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 720	Non compatibile (*)
>150	<493	Nessuna azione
	493 ÷ 986	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 986	Non compatibile (*)

(\*) fermo restando che in ogni caso è possibile effettuare una valutazione modellistica che produca una quantificazione dell'impatto da confrontare con i valori limite di legge per la qualità dell'aria, e che quindi eventualmente dimostri la compatibilità ambientale dell'emissione.

Dal confronto, considerando che i recettori più vicini si trovano ad una distanza superiore a 150 m dall'area di cantiere, emerge una compatibilità completa delle emissioni derivanti dalle opere necessarie per la realizzazione del nuovo comparto di Digestione Anaerobica e degli impianti ad esso collegato senza la necessità di abbattimenti.

Le emissioni orarie risultano del tutto compatibili con un quadro di impatto non significativo sull'atmosfera circostante.

### 3.4.2. Inquinamento da rumore

L'incidenza in esame è quella connessa all'aumento dei livelli di disturbo di rumore dovuto all'opera del personale e dei mezzi di cantiere impegnati nell'esecuzione delle lavorazioni.

Relativamente al bersaglio, questo è rappresentato dalla componente faunistica, in particolare dalla fauna mobile terrestre e dall'avifauna che potrebbe allontanarsi dall'area interferita nel periodo di realizzazione dei lavori di realizzazione del progetto.


Nel caso di opere cantieristiche di dimensioni contenute, l'effetto a piccola o media scala può esplicitarsi nell'allontanamento dei popolamenti faunistici più sensibili dall'immediato intorno dell'area di lavorazione.

Per le specie maggiormente plastiche a livello ecologico e/o per disturbi di lieve entità (per intensità ovvero per durata temporale), tale allontanamento può risultare temporaneo e spazialmente limitato: tale situazione può risolversi con l'acclimatamento della specie alla nuova condizione ed alla

ricolonizzazione dell'intorno disturbato. Viceversa, per specie particolarmente sensibile (normalmente od occasionalmente, ad esempio durante la fase riproduttiva) e/o disturbi di intensità rilevante ovvero prolungati nel tempo, tale situazione può determinare la scomparsa della specie bersaglio dall'intorno dell'opera. Ciò comporta effetti trascurabili in caso di opere di piccole dimensioni che insistono su ambienti scarsamente naturalizzati o, se naturali, ben rappresentati nell'area circostante; viceversa, l'effetto è sensibile in caso di compromissione di ambienti ad elevato grado di naturalità, rari e/o aventi un significativo ruolo ecologico per le specie bersaglio (es. aree di foraggiamento, di riproduzione o di transito obbligato).


Nel presente caso, il disturbo può essere ricondotto ad interferenze di tipo acustico.

Di seguito si riportano le mappe acustiche elaborate per la valutazione dell'impatto acustico in fase di cantiere e in fase operativa del nuovo impianto in progetto.



**Figura 4.** *Mapa acustica fase di cantiere*

REALIZZAZIONE DEL COMPARTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E UPGRADING PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO  
**STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA**  
RELAZIONE TECNICA AI SENSI DEGLI ALLEGATI A ED E DELLA D.G.R. 1400/2017



**Figura 5.** *Mapa acustica in fase di esercizio*

In entrambi i casi i risultati gli impatti derivanti dall'impianto risultano essere trascurabili. Considerando che l'area protetta dista dallo stabilimento circa 5 km in linea d'aria e considerando i risultati della Valutazione di Impatto acustico, si può ipotizzare un impatto non significativo e del tutto trascurabile sul clima acustico dell'area protetta.

#### **4. CONCLUSIONI**

Come descritto precedentemente, il sito della Rete Natura 2000 non risulta direttamente interferito dalle opere in progetto da realizzarsi nell'impianto di Contarina S.p.A.

In corrispondenza del Sito non si prevede alcuna riduzione di habitat naturali, del numero di soggetti di singole specie di vegetazione, flora e fauna, alcun rischio di depauperamento dell'integrità del Sito, alcuna significativa azione di degrado, danneggiamento, disturbo e frammentazione degli habitat, né significative interferenze con la più estesa rete ecologica.

In relazione al fatto che la modifica proposta dalla società Contarina S.p.A. è da considerarsi di trascurabile entità in quanto nessuno dei fattori elencati nell'allegato B della D.G.R. n. 1400/2017 è interessato dall'intervento, si conferma che per il progetto in esame non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di "non necessità di Valutazione di incidenza" prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2. della D.G.R. n. 1400/2017 ed in particolare al punto 23: piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrata, tramite apposita relazione tecnica, che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.

**INDICE DELLE FIGURE**

<b>Figura 1.</b>	Schema logico della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza così come da procedura sancita dall'art. 6 paragrafi 3 e4 (fonte MN200).....	9
<b>Figura 2.</b>	Foto aerea dell'area dello stabilimento con indicazione dell'area di intervento 15	
<b>Figura 3.</b>	Localizzazione SIC IT3240004 e impianto di Contarina S.p.A. nel Comune di Trevignano.....	16
<b>Figura 4.</b>	Mappa acustica fase di cantiere .....	21
<b>Figura 5.</b>	Mappa acustica in fase di esercizio .....	22

**INDICE DELLE TABELLE**

<b>Tabella 1.</b> Esempi di indicatori per valutare la significatività dell'incidenza su un Sito in fase di Verifica (fonte: MN2000) .....	10
<b>Tabella 2.</b> Caratteristiche SIC IT3240004 "Montello" .....	16
<b>Tabella 3.</b> Habitat di interesse comunitario e/o prioritario (Allegato I Direttiva "Habitat") presenti nella ZSC/ZPS e descritti mediante i criteri di valutazione .....	17
<b>Tabella 4.</b> Criteri di valutazione dei siti in relazione agli habitat di interesse .....	18
<b>Tabella 5.</b> Confronto tra le emissioni orari con e senza mitigazione .....	19

## PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

### MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Allegato E – DGR n.1400 del 29 agosto 2017

La sottoscritta Francesca Seni, nata a Pietrasanta (LU) il 03/07/1979, e residente nel Comune di Massa (MS), CAP 54100, email [fsemi@ambientesc.it](mailto:fsemi@ambientesc.it), in qualità di professionista iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Massa Carrara, sezione A n. 819, incaricato dalla società CONTARINA S.P.A., per la redazione della Dichiarazione di non necessità di Valutazione di incidenza relativa allo "Studio di fattibilità tecnica ed economica relativa al progetto di realizzazione del comparto di Digestione Anaerobica e upgrading per la produzione di Biometano" nel Comune di Trevignano (TV)

#### DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2. della D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017 al punto 23: piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: Relazione tecnica ai sensi degli allegati A ed E della D.G.R. 1400/2017.

DATA

17/12/2019

II DICHIARANTE

Francesca Seni

#### **Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.**

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA

17/12/2019

II DICHIARANTE

Francesca Seni